Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **871.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 80/232 del 15 gennaio 1980, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati recanti il marchio CEE costituito dalla lettera « e », che li caratterizza quali « imballaggi preconfezionati CEE » conformemente alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Esso non si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

Art. 2.

I prodotti di cui all'art. 1 si suddivono in tre gruppi:

a) prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui alle successive lettere *b*) e *c*).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

b) prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

c) prodotti presentati sotto forma di aerosol.

L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

Art. 3.

I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le modalità fissate dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.

I contenitori dei prodotti di cui all'art. 2, lettera *b*) e *c*), devono recare anche, con modalità tali da non generare confusione con l'indicazione prevista dal comma precedente, l'indicazione della rispettiva capacità nominale corrispondente ad uno dei valori stabiliti negli allegati II e III, punto 1, oppure, in quanto applicabile, un riferimento alle norme UNI EN citate negli allegati.

Art. 4.

Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

Se un imballagigo preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato collettivo.

Art. 5.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE costituito dalla lettera « e » non conformi alle disposizioni del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art. 6.

Gli imballaggi preconfezionati di cui all'art. 1 conformi alle disposizioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul mercato in deroga alle norme speciali in materia di valore della loro quantità nominale o della capacità nominale del contenitore.

A decorrere dal 17 agosto 1985, gli imballaggi preconfezionati contemplati dal presente decreto potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle sue disposizioni.

Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato prima del termine di cui al comma precedente potranno

essere immessi al consumo fino al 17 agosto 1987, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 1

ALLEGATO I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g).
1.1. Burro (voce 04.03 della TDC*) margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi: 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.
1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti «petits suisses» e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC): 62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000.
1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC): 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000.
1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito: 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.
1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia).
1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4.): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 (**) - 5000 - 10000.
1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.
1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.
1.5.4. Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo: 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000.
1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (***), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000.
1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè: 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.
1.8. Prodotti surgelati.
1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere: 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500.
1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000.
1.8.3. Bastoncini di pesce: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800.
2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml).
2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.

(*) La sigla TDC vale per «tariffa doganale comune».
(**) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.
(***) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidradati e le patate.

3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI (*) (valore in g): 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500 - 10000.
4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi) (valore in ml): 25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000.
5. COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE (valore in g): 25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000.
6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).
Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici: 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 10000.
7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).
7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca: creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie): 15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.
7.2. Paste dentifricie: 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.
7.3. Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno: lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4.), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia: 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000.
7.4. Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico; meno del 70 % in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba: 15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000.
7.5. Deodoranti e prodotti per l'igiene intima: 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200.
7.6. Talchi: 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000.
8. PRODOTTI PER LAVAGGIO.
8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.
8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 125 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10000.
8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000.
8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml): 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 (**) - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 10000.
8.5. Polveri per lucidatura (valore in g): 250 - 500 - 750 - 1000 - 10000.
8.6. Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g): 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000.
9. SOLVENTI (valore in ml).
Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi (1): 25 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10000.
10. OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml): 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

(*) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14%.
(**) Unicamente per gli ipocloriti.
(1) *Gazzetta ufficiale* CEE n. L 189 dell'11 luglio 1973, pag. 7.

ALLEGATO II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA' AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979) e UNI EN 76 (ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO: PRODOTTI VEGETALI (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o di ortaggi e nettari di frutta) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml): 106 - 156 - 212 (*) - 228 (*) - 314 - 370 - 425 (*) - 446 (*) - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

1.1.1. Elenco supplementare per i bicchieri: 53 (**) - 125 (**) - 250 (**).

1.2. Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):

tartufi: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850;

pomodori:

concentrati: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250;

pelati o non pelati: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2650 - 3100;

macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106 - 156 - 212 (*) - 228 (*) - 236 - 314 - 370 - 425 (*) - 446 (*) - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml): 212 (*) - 228 (*) - 314 - 425 (*) - 446 (*) - 850 1062 - 1700 - 2650.

3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PER PULITURA.

Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

Scatola n.	Volume in ml
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1.500
E 3	2.250
E 5	3.750
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

Barili n.	
E 5	3.950
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

ALLEGATO III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4. ED I MEDICINALI

In deroga all'art 4, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva n. 75/324/CEE del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni del presente decreto non devono recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

(*) Queste capacità saranno riesaminate entro il 15 gennaio 1985.
(**) Capacità ammesse fino al 15 gennaio 1990.

1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

Volume della fase liquida in ml	Capacità (1) in ml del contenitore con: Gas propulsore liquido	*a*) Gas propulsore compresso *b*) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	—

2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml nella fase liquida): 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.

(1) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° dicembre 1982, per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, al prezzo di emissione di lire 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1983 e l'ultima il 1° dicembre 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima (saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non riultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi di scadenza 1° dicembre 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 10 dicembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta Sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1983 e 1984, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad ap-

positi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1982
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 329

(5690)

DECRETO 23 novembre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, per lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° dicembre 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1983 e l'ultima il 1° dicembre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi di scadenza 1° dicembre 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 10 dicembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; lo importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso
taglio da lire 5 milioni: in mattone
taglio da lire 10 milioni: in azzurro
taglio da lire 50 milioni: in celeste
taglio da lire 100 milioni: in verde
taglio da lire 500 milioni: in rosa
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 330

(5691)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1982.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione, del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per il biennio 1982-83.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al predetto valore medio;

Visto il decreto interministeriale del 30 luglio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980) con il quale veniva stabilito per il biennio 1980-81 il valore medio del reddito agrario, riferibile a ciascun capo allevato entro i limiti della potenzialità del fondo nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al valore medio;

Ravvisata la necessità di provvedere a fissare, per il successivo biennio 1982-83, tali valori;

Decreta

Art. 1.

Per gli anni 1982 e 1983, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso periodo indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

TABELLA 1

FASCE DI QUALITA'

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficondindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Nocciolèto
Nocciolèto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto e coltura floreale
Orto irriguo e coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITA'	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	300	8.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	230	4.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	30	800	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	230	2.900	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	90	400	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.000	1.600	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 300 1	R.A. 230 2	R.A. 30 3	R.A. 230 4	R.A. 90 5	R.A. 2.000 6
Vacche e bufale da latte e tori	—	4.000	2,13	1,00	0,20	0,73	0,10	0,40
Vitelloni	—	2.300	3,70	1,74	0,35	1,26	0,17	0,70
Manze	—	1.200	7,08	3,33	0,67	2,42	0,33	1,33
Vitelli	6 mesi	1.500	11,33	5,33	1,07	3,87	0,53	2,13
Scrofe da riproduzione e verri	—	2.000	4,25	2,00	0,40	1,45	0,20	0,80
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00
Suini da macello	6 mesi	850	20,00	9,41	1,88	6,82	0,94	3,76
Galline da uova da cova e galli	—	59	144,07	67,80	13,56	49,15	6,78	27,12
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21,62	78,38	10,81	43,24
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.214,28	571,43	114,28	414,28	57,14	228,57
Polli da carne	3 mesi	19	1.789,47	842,10	168,42	610,52	84,21	336,84
Faraone	4 mesi	18	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,66
Tacchine per uova da cova e tacchini riproduttori	—	120	70,83	33,33	6,67	24,17	3,33	13,33
Tacchini da carne	6 mesi	75	226,67	106,67	21,33	77,33	10,67	42,67
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4.250,00	2.000,00	400,00	1.450,00	200,00	800,00
Conigli e lepri da carne	3 mesi	27	1.259,26	592,59	118,52	429,63	59,26	237,04
Conigli e lepri da riproduzione	—	75	113,33	53,33	10,67	38,67	5,33	21,33
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	116,44	54,79	10,96	39,73	5,48	21,92
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,63	2,50
Pesci (*) consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Equini:								
Equini da riproduzione	—	2.600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0,62
Puledri	—	1.000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60
Alveari (famiglia)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Lumache consum. q.li	—	400	21,25	10.00	2.00	7.25	1.00	4.00

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artifi
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. E' espresso in lire 1937-1939.

TABELLA 3

(B) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
0,71	0,43	0,67	0,32	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,28	0,44	0,08	230,00
1,23	0,76	1,17	0,55	0,19	0,04	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,16	132,18
2,36	1,45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1,48	0,28	69,07
3,78	2,32	3,57	1,68	0,59	0,11	15,12	9,28	14,28	6,72	2,36	0,44	43,15
1,42	0,87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115,00
70,83	43,48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
6,66	4,09	6,26	2,96	1,04	0,18	26,64	16,36	25,04	11,84	4,16	0,72	24,44
48,02	29,48	45,20	21,37	7,53	1,36	192,08	117,92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,28	136,32	48,04	8,64	2,13
404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1.619,04	993,80	1.523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2.385,96	1.464,52	2.245,60	1.061,76	374,28	67,36	0,27
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
23,61	14,49	22,23	10,51	3,70	0,67	94,44	57,96	88,92	42,04	14,80	2,68	6,00
75,56	46,38	71,10	33,62	11,86	2,13	302,24	185,52	284,40	134,48	47,44	8,52	2,16
141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
1.416,67	869,57	1.333,33	630,43	222,22	40,00	5.666,68	3.478,28	5.333,32	2.521,72	888,88	160,00	0,11
419,75	257,65	395,07	186,80	65,84	11,85	1.679,00	1.030,60	1.580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
37,78	23,19	35,57	16,81	5,92	1,07	151,12	92,76	142,28	67,24	23,68	4,28	4,31
6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,83	2,80	0,52	36,80
7,03	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	149,35
2,63	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57,50
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

ciali esistenti su terreni censiti in catasto.

nell'anno.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1982.

Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Corynebacterium sepedonicum).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive 80/392/CEE e 80/393/CEE del 18 marzo 1980;

Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE concernente le misure contro il marciume anulare della patata;

Considerata la necessità di conformarsi alla direttiva n. 80/665/CEE sopraindicata che prevede la lotta contro il *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck e Kotth.) (Skapt. e Burkh), agente patogeno della malattia batterica denominata « marciume anulare della patata »;

Considerato il rischio esistente per la coltivazione della patata, se non si adottano misure efficaci per prevenire l'insorgenza della malattia sopraindicata, per localizzarla e controllarla ai fini della sua eradicazione, nonché per impedirne la propagazione;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il marciume anulare della patata, provocato dal *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck et Kotth) (Skapt et Burkh) è obbligatoria e consiste in misure atte a prevenire la sua presenza nel territorio della Repubblica italiana e, qualora questa si verificasse, a mettere in atto ulteriori misure per localizzarlo, controllarlo ai fini della sua eradicazione, nonché per impedirne la propagazione.

Art. 2.

Gli osservatori per le malattie delle piante nell'ambito della propria circoscrizione provvederanno ad accertamenti sistematici relativi al marciume anulare della patata (*Solanum tuberosum L.*) nelle colture, nonché nelle fasi di raccolta, immagazzinamento e commercializzazione.

Gli accertamenti consisteranno almeno in controlli di tipo visivo su partite selezionate dalle quali vengono prelegati i necessari campioni di tuberi. Tali controlli devono prevedere l'esame esterno ed interno dei tuberi.

Art. 3.

L'apparizione di sintomi di sospetti nelle colture o nei tuberi raccolti immagazzinati o commercializzati, dovrà essere immediatamente segnalata al servizio fitopatologico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che procederà ad accertamenti ufficiali in base a metodi appropriati, per confermare o smentire la presenza del patogeno in questione. Nel caso di constatata presenza, verranno prese le misure atte ad evitarne la diffusione.

Art. 4.

Le patate provenienti da un appezzamento di una azienda, da un magazzino, da una spedizione o da una partita riconosciuti contaminati dal *Corynebacterium sepedonicum* saranno distrutte o utilizzate per la trasformazione industriale sotto il controllo degli Osservatori per le malattie delle piante.

Art. 5.

Le patate che sono presenti al momento della constatazione della contaminazione in un appezzamento di un'azienda, in un magazzino, in una spedizione o in una partita, non possono essere utilizzate come tuberi-seme.

Art. 6.

In un appezzamento contaminato di un'azienda non potranno essere coltivate patate durante i due periodi di vegetazione successivi alla constatazione della contaminazione e finché nel suolo siano riscontrati tuberi-seme di patate spontanee.

Art. 7.

Nell'azienda in cui un appezzamento, un magazzino, una spedizione od una partita siano risultati contaminati, è vietata la coltivazione di patate da seme nel periodo vegetativo successivo alla constatazione della presenza del patogeno. E' ammessa invece la coltivazione di patate da tavola purché ottenute con impiego di tuberi seme ufficialmente certificati e prodotti in altra azienda.

Art. 8.

I fabbricati, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli, gli apparecchi per la manipolazione, la cernita o la preparazione, nonché tutti gli altri oggetti che possono essere stati in contatto, nei sei mesi precedenti, con patate di un'unità contaminata devono essere distrutti, ovvero puliti e disinfestati, sotto il controllo degli osservatori per le malattie delle piante, prima di essere messi al contatto con altre patate.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste detterà le norme necessarie ai fini della delimitazione, per un periodo di almeno tre anni dopo l'ultima constatazione della contaminazione, di una zona nella quale saranno attuate misure fitosanitarie particolari per evitare il diffondersi di *Corynebacterium sepedonicum.*

Art. 10.

La detenzione di colture di « *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck e Kotth) (Skapt e Burkh) » è vietata.

Art. 11.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, per scopi scientifici, deroghe al precedente art. 10, solo ad istituti sperimentali e di ricerca.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5622)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3000/82 del Consiglio, del 19 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 318 *del* 15 *novembre* 1982.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 3001/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuato nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 3002/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3003/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3004/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 315 *dell'*11 *novembre* 1982.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 3005/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo.

Regolamento (CEE) n. 3006/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3007/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3008/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3009/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vetro della voce 70.13 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3010/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 3011/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3012/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3013/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3014/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento CEE) n. 3015/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 316 *del* 12 *novembre* 1982.

(294/C)

Regolamento (CEE) n. 3016/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3017/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3018/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni carbonati di sodio originari degli Stati Uniti d'America e che accetta alcuni impegni relativi alle importazioni degli stessi prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3019/82 della commissione, dell'11 novembre 1982, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3020/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1982 nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas.

Regolamento (CEE) n. 3021/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al carbonato di bario, della sottovoce 28.42 A ex VII della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3022/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3023/82 della commissione, del 12 novembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Raccomandazione n. 3024/82/CECA della commissione, dell'11 novembre 1982, recante modifica della raccomandazione numero 2242/82/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna e proroga detto dazio antidumping provvisorio.

Raccomandazione n. 3025/82/CECA della commissione, del 12 novembre 1982, che modifica la raccomandazione numero 3018/79/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping e di sovvenzioni.

Pubblicati nel n. L 317 *del* 13 *novembre* 1982.

(295/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Variazione dei prezzi massimi al consumo per gasolii, petroli, e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla direzione energia della C.E.E. con telex n. 206298 del 23 novembre 1982 praticabili dal 29 novembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura	»	461
Petrolio agricoltura	»	450
Gasolio pesca e piccola marina	»	427
Petrolio pesca e piccola marina	»	417
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	559	562	565	568	571
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt/s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5713)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37-39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Salce Giuseppe, esercente in Padova, dal 18 gennaio 1983;

2) Farisoglio Giorgio, esercente in Cantù (distretto notarile di Como), dal 30 gennaio 1983;

3) Pandolfini Salvatore, esercente in Augusta (distretto notarile di Siracusa) dal 2 febbraio 1983;

4) Carusi Pietro, esercente in Roma, dal 5 febbraio 1983;

5) Reggiani Vittorio, esercente in Bologna, dal 13 marzo 1983;

6) Monticelli Fausto, esercente in Taranto, dal 22 marzo 1983;

7) Parisi Giantommaso, esercente in Roma, dal 25 aprile 1983.

(5656)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo dell'iscrizione di centotrentatre varietà di specie agrarie nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982, l'iscrizione delle sottoelencate varietà nel registro nazionale è stata rinnovata, ai sensi dell'art 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e la data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 1987.

Avena: Linda, Montagnana, Ombrone.

Frumento duro: Ringo.

Frumento tenero: Badia, Fontarronco, Orso, Victor.

Mais da granella: Dekalb DF28, Etruria 285, Kiwi 200, Plata 7, Dekalb XL 316. Domino, Funk's G4444 W, Wolf, Hybridor 313, Plata T.V., Asgrow ASX 58, Funk'sG Bull, Apollo 125, Kappa 600, Supercross ATC 75, Cise 2x3, Dekalb XL 71, Saturno TV 37G, Titano, Asgrow 6215 A.

Mais da foraggio: Gransilo, Siloverde, Dekalb Silage 440, Sivam 700, Sivam 800.

Orzo distico: Maris Otter, Stanka.

Orzo Polistico: Ager, Astrix, Onda, Sista.

Riso: Arborio precoce, Bonni, Precocissimo Molina, Ringo, Rosa Marchetti, Volano.

Barbabietola da zucchero: Desprez Mono N, Euromono, Gemo, Hilleshog au poly, Kawegigapoly, Kawemegamono, Kawemono, Kawesacchamono, Maribo Autapoly, Maribo Extra poly, Mezzano au Poly, Monhoil, Monorave, Monotri, Monyx, Polybelga, Polysaros A/15, Solorave.

Barbabietola da foraggio: Gialla cilindrica, Polygroeningia, Polyproductiva, Rossa mammouth, Rota, Semizuccherina.

Erba medica: Adriana, Canè, La Rocca, Manto, Maraviglia, Messe, Mirabile, Sette, Turrena.

Favino: Manfredini.

Trifoglio Alessandrino: Lilibeo, Sacromonte.

Trifoglio bianco: Regal.

Trifoglio Incarnato: Opolska.

Trifoglio persico: Accadia.

Veccia comune: Hanka.

Dattile: Nika, Phillox.

Festuca dei prati: Belimo, Comtessa, Cykada.

Festuca rossa: Agio, Echo, Encota, Highlight, Koket, Kos, Novorubra, Oase.

Festuca dei prati: Arista, Baron.
Fleolo: Barmoti, Eskimo, Intenso, Mirage, Emma, Topas Otofte.
Avena altissima: Mesco.
Loglio d'Italia: Avance, Barmultra, Combita, Mocca, Mowester, Optima, Romo, Weldra, Tur.
Loglio perenne: Agresso, Atempo, Barenza, Barpastra, Lamora, Lenta, Naki, Premo.
Patata: Alcmaria, Blanka, Carina, Emergo, Multa, Ostara, Resy, Saturna.
Colza: Palù.

(5519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina veterinaria nell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
igiene del latte,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5701)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale di revoca 28 maggio 1982, n. 6749/R (elenco n. 213 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 28 agosto 1982, alla pag. 22, n. d'ordine 330, dove si legge «*Neo Gratusminal* un flacone gocce ml. 15 - 15 compresse», si deve, invece, leggere: «*Neo Gratusminal* 25 - un flacone gocce ml. 15 - 15 compresse».

(5686)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi), e ufficio in Milano, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5684)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vigili dell'ordine (VIDO)» - Società cooperativa a r.l., in Monte Argentario.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 il dott. Giuseppe Ferraro, nato a Calascibetta (Enna), l'11 ottobre 1929, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa «Vigili dell'ordine (VIDO)» - Società cooperativa a r.l., in Porto Ercole di Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Germano Giorgetti in data 24 giugno 1971, rep. 30794, in sostituzione del sig. Primo Dalmazzi.

(5628)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Larice Bianco» a r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 l'ing. Francesco Mucoli è stato nominato, liquidatore della società cooperativa edilizia «Larice Bianco» a r.l., in Milano, costituita per rogito dott. Alberto Gallizia in data 17 settembre 1969, rep. n. 3304, in sostituzione del prof. Mario Tardito liquidatore ex art. 2545 del codice civile, deceduto.

(5629)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545. — Data: 26 giugno 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Paglino Andrea, nato a Roma l'11 novembre 1941. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5293)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 DP. — Data: 25 maggio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trieste. — Intestazione: VATTA Livia ved. Mosconi, nata a Pirano d'Istria il 6 novembre 1912. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 190.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 18 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1477,050	1477,050	—	1477,050	1477 —	1477 —	1476,950	1477,050	1477,050	1477,05
Dollaro canadese	1205,800	1205,800	—	1205,800	1205,97	1205,70	1205,600	1205,800	1205,800	1205,80
Marco germanico	575,850	575,850	—	575,850	575,71	575,85	575,610	575,850	575,850	575,85
Fiorino olandese	528,920	528,920	—	528,920	528,85	528,90	528,770	528,920	528,920	528,90
Franco belga	29,689	29,689	—	29,689	29,70	29,70	29,706	29,689	29,689	29,70
Franco francese	203,480	203,480	—	203,480	203,56	203,50	203,460	203,480	203,480	203,50
Lira sterlina	2364,900	2364,900	—	2364,900	2363,64	2364,85	2365,600	2364,900	2364,900	2364,90
Lira irlandese	1956,750	1956,750	—	1956,750	1955,54	—	1957 —	1956,750	1956,750	—
Corona danese	164,550	164,550	—	164,550	164,56	164,50	164,570	164,550	164,550	164,55
Corona norvegese	202,830	202,830	—	202,830	202,90	202,80	202,900	202,830	202,830	202,85
Corona svedese	195,500	195,500	—	195,500	194,44	195,50	195,540	195,500	195,500	195,50
Franco svizzero	671,970	671,970	—	671,970	672,89	671,95	672,050	671,970	671,970	671,95
Scellino austriaco	81,973	81,973	—	81,973	82,01	81,95	82,070	81,973	81,973	81,97
Escudo portoghese	16 —	16 —	—	16 —	15,96	16 —	16,050	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,319	12,319	—	12,319	12,31	12,30	12,320	12,319	12,319	12,31
Yen giapponese	5,630	5,630	—	5,630	5,62	5,62	5,626	5,630	5,630	5,63
E.C.U.	1343,680	1343,680	—	1343,680	—	—	1343,680	1343,680	1343,680	—

Media dei titoli del 18 novembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	36,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	93,450
» 5,50% » » 1969-84	86,200
» 6% » » 1970-85	81,675
» 6% » » 1971-86	77,950
» 6% » » 1972-87	76,150
» 9% » » 1975-90	73,400
» 9% » » 1976-91	72,475
» 10% » » 1977-92	77,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,800
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,700
» » » » 1-10-1981/83	99,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83	99,200
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,075
» » » » 1- 4-1981/84	98,225
» » » » 1- 6-1981/84	98,025
» » » » 1- 1-1982/84	98,275
» » » » 1- 3-1982/84	98 —
» » » » 1- 1-1982/86	97,925
» » » » 1- 3-1982/86	98,225
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,200
» » » 18% 1- 7-1983	99,900
» » » 12% 1-10-1983	93,950
» » » 12% 1- 1-1984	92,500
» » » 12% 1- 4-1984	91,475
» » » 18% 1- 4-1984	99,250
» » » 12% 1-10-1984	89,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1477 —
Dollaro canadese	1205,700
Marco germanico	575,730
Fiorino olandese	528,845
Franco belga	29,697
Franco francese	203,470
Lira sterlina	2365,250
Lira irlandese	1956,875
Corona danese	164,560
Corona norvegese	202,865
Corona svedese	195,520
Franco svizzero	672,010
Scellino austriaco	82,021
Escudo portoghese	16,025
Peseta spagnola	12,319
Yen giapponese	5,628
E.C.U.	1343,680

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale dipendente in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 33, che ha aumentato di n. 1.400 unità la dotazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa Amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che dall'ammontare di tale aliquota va detratta la quota di posti da considerarsi indisponibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale dipendente in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e l'anno scolastico in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui davranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valore militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale e copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonché lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonché lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonché le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro e i figli di mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 19 dicembre 1981, n. 762, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, della legge 4 marzo 1952, n. 137 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, con il quale saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di istruzione secondaria di secondo grado o copia autentica dello stesso;

2) certificato di un medico militare in servizio permanente effettivo o di un medico della unità sanitaria locale, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei segretari;

3) copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 9, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, quali segretari in prova, nella sesta qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 4.120.000 previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre agli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 8 novembre 1982

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 51 *Giustizia, foglio n.* 55

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) Nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su:

3) nozioni generali di diritto e procedura civile;

4) nozioni generali di diritto e procedura penale;

5) nozioni di contabilità di Stato;

6) nozioni di statistica giudiziaria.

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
GARGANI

(5634)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia marittima:

istituto di storia del commercio posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze economico-marittime.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(5664)

Concorso a posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indcati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale posti 1

istituto di botanica posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, n. 65 - Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5665)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, via della Faggiola, 7 - facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, via Curtatone Montanara n. 15 - Istituto di filosofia del diritto, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di filosofia del diritto, via Curtatone Montanara n. 15, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di storia moderna e contemporanea, via P. Paoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di scienze economiche « G. Bruguier-Pacini », via Cardinal Maffi, 39 secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, via della Faggiola, n. 7 - facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 27, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di scienze storiche del mondo antico, via Galvani n. 1, piano 3°, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di storia moderna e contemporanea, via P. Paoli, 2° piano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di scienze geografiche, via Giuseppe n. 22, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di filologia romanza, (Pal. Boileau, via S. Maria, n. 85), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di filologia romanza, via del Col. Ricci n. 10, piano 2°, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di filologia germanica, Pal. Boileau, via S. Maria, n. 85 secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di letteratura italiana, via del Coll. Ricci n. 10, piano 4°, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di biologia generale, via A. Volta n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aulette di studio scienze biologiche, via S. Maria, n. 55, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a pue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosogia, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula B - Dipartimento scienza della Terra via S. Maria n. 53, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a pue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di chimica fisica, via Risorgimento n. 35, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di scienza dell'informazione A. 203, corso Italia n. 40, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a pue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Bonanno n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula AM 1 (ex Marzotto), via Buonarroti n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aule (ex Marzotto), via Buonarroti, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a pue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 110, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula AM 2 (ex Marzotto), via Buonarroti, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 112, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula (ex Marzotto), via Buonarroti, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, Aula (ex Marzotto), via Buonarroti n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline

n. 116, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula MS 3 (ex Marzotto), via Buonarroti n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 118, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, - Aula MS 4 (ex Marzotto), via Buonarroti n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Aula MS 5 (ex Marzotto), via Buonarroti n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Scienza dei metalli, via Diotisalvi n. 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

(5636)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - istituto di biologia generale Policlinico Umberto I, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - istituto di chimica generale ed inorganica - città universitaria - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 12;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di matematica finanziaria, facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 10.

(5669)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da *norme riportate nella testata della parte seconda*, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena - Istituto policattedra di antropologia e paleontologia umana, via delle Cerchia n. 5, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;

seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

(5637)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di broncopneumologia;

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

due posti di assistente della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. di Belluno.

(705/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso il presidio ospedaliero.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. di Belluno.

(706/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di cardiologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(708/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di odontostomatologia presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di odontostomatologia presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(710/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 323 del 24 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione centro elaborazione dati, presso l'ospedale San Giovanni Battista.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 36, in Susa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vigilatrice d'infanzia, presso il presidio ospedaliero di Avigliana.

Automobile club di Bari: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823260)